



**AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE PER SERVIZIO TECNICO
FINALIZZATO AL RILASCIO DEL CERTIFICATO DI AGIBILITA'**

DISCIPLINARE DI INCARICO

Febbraio 2024

Indice

ART. 1 - AFFIDAMENTO INCARICO	3
ART. 2 - OGGETTO DELL'INCARICO.....	3
ART. 3 - TEMPO UTILE PER LE PRESTAZIONI PROFESSIONALI RICHIESTE.....	4
ART. 4 – ONORARIO PROFESSIONALE.....	5
ART. 6 – ERRORE PROGETTUALE – OBBLIGHI DEL PROFESSIONISTA – ASSICURAZIONE	6
ART. 7 - VERIFICA PERIODICA DELL'AVANZAMENTO DELLA PROGETTAZIONE E DEI LAVORI	7
ART. 8 - COLLABORATORI.....	7
ART. 9 - ULTERIORI DISPOSIZIONI	7
ART. 10 – OBBLIGHI IN MATERIA DI TRATTAMENTO DEI DATI	9
ART. 11 - OBBLIGHI DI TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI.....	9
ART. 12 - ADEMPIMENTI IN MATERIA DI D.LGS N. 231/2001	10
ART. 13 – CONTROVERSIE	11

L'anno duemilaventiquattro del mese di febbraio a Viareggio, nella sede legale di SEA Ambiente S.p.A., Vietta dei Comparini 186,

TRA

- **SEA Ambiente S.p.A.**, codice fiscale e partita IVA n. 02143720460 con sede legale in Viareggio (LU), Vietta dei Comparini n. 186, iscritta nel Registro Imprese presso la C.C.I.A.A. Toscana Nord-Ovest al n. 02143720460, rappresentata dall'Amministratore Unico Dott. Matteo Trumpy, domiciliato per il presente atto presso la sede della Società (*anche denominata Committente*);

E

- **Geom. Pierluigi Cinquini**, nato a Viareggio il 05 agosto 1964, residente a Viareggio Viale M. Buonarroti, 189, codice fiscale CNQ PLG 64M05 L833J, con studio professionale in Massarosa (LU), via Montramito 1822, P. IVA 01151090469, iscritto al Collegio dei Geometri della Provincia di Lucca al n. 1066 (*anche denominato il Professionista*)

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

PREMESSA

Premesso che:

- SEA Ambiente ha sede in Viareggio in Via dei Comparini 186, dove trovano collocazione gli uffici amministrativi, gli spogliatoi del personale operativo, l'officina e l'autoparco;
- Che in data 07/12/2023 è stata ricevuta visita ispettiva da parte dell'ASL, a seguito della quale è stata richiesta la seguente documentazione:
 - AGIBILITA' LOCALI SPOGLIATOI E UFFICI
 - PLANIMETRIA AGGIORNATA CON DIMENSIONE DEI LOCALI E PROSPETTI
 - VERIFICA DEI RAPPORTI DI AERAZIONE DEI LOCALI
 - PROGRAMMI EVENTUALI DI MIGLIORAMENTO SE PREVISTI

È stata quindi rilevata la necessità di perseguire la certificazione di agibilità per l'immobile in affitto da Toscana Energia e gli immobili di proprietà, siti in Viareggio - Vietta dei Comparini 186.

Quanto sopra premesso, le parti convengono:

ART. 1 - AFFIDAMENTO INCARICO

SEA Ambiente S.p.A. conferisce al Professionista, che accetta, l'incarico di ricognizione documentale, elaborazione dei documenti necessari e richiesta del Certificato di Agibilità.

ART. 2 - OGGETTO DELL'INCARICO

Costituisce oggetto dell'incarico:

LOTTO 1 – Fabbricato di proprietà TOSCANA ENERGIA locato a SEA Ambiente:

- a) Ricognizione documentale;
- b) Rilievo di dettaglio e restituzione grafica degli elaborati;
- c) Elaborazione e presentazione pratica edilizia per interventi di adeguamento alle norme igienico-sanitarie (rapporto areo illuminante), anche tramite interventi di tramezzatura dei locali, comprensiva di elaborati esecutivi e direzione lavori;
- d) Verifica di conformità edilizia e urbanistica;
- e) Presentazione di Attestazione di Agibilità

Opzionale:

- f) Accertamento di conformità e compatibilità paesaggistica
- g) Eventuale aggiornamento degli atti catastali;

LOTTO 2 – Fabbricati di proprietà di SEA Ambiente Spa:

- a) Ricognizione dei documenti già in possesso della proprietà;
- b) Verifica dei rilievi ed eventuali integrazioni;
- c) Analisi degli eventuali interventi necessari per l'adeguamento agli standard minimi igienico-sanitari;
- d) Elaborazione e presentazione pratica edilizia per interventi di adeguamento alle norme igienico-sanitarie (rapporto areo illuminante), anche tramite interventi di tramezzatura dei locali, comprensiva di elaborati esecutivi e direzione lavori;
- e) Eventuale aggiornamento degli atti catastali (opzionale);
- f) Presentazione di Attestazione di Agibilità;

SEA Ambiente Spa si riserva di commissionare tutto o parte dell'incarico sopra descritto, senza obblighi di risarcimenti al Professionista per quanto non commissionato.

Lo svolgimento dei servizi di cui ai punti c), d), e) del primo lotto sono vincolati al parere favorevole di Toscana Energia a sottoscrivere le pratiche, in quanto proprietario dell'immobile.

SEA Ambiente provvederà a fornire al professionista le certificazioni relative agli impianti necessarie all'Attestazione di Agibilità.

ART. 3 - TEMPO UTILE PER LE PRESTAZIONI PROFESSIONALI RICHIESTE

Le prestazioni professionali richieste all'Art.2, dovranno avere la seguente consequenzialità:

LOTTO 1:

1. Entro 30 giorni naturali e consecutivi dall'incarico il Professionista procede a redigere la documentazione relativamente ai punti del Lotto 1;

LOTTO 2:

2. Entro 45 giorni naturali e consecutivi dall'incarico il Professionista procede a redigere la documentazione relativamente ai punti del Lotto 2.

ART. 4 – ONORARIO PROFESSIONALE

Per le prestazioni professionali di cui al presente affidamento, viene riconosciuta al Professionista una remunerazione così convenuta:

- Per le attività di cui LOTTO 1: i punti a), b), c), d), e)	(€ 5.940,00)
- Per le attività di cui LOTTO 1: i punti f)	(€ 3.240,00)
- Per le attività di cui LOTTO 1: i punti g)	(€ 1.080,00)
- Per le attività di cui LOTTO 2: i punti a), b), c), d), f)	(€ 5.220,00)
- Per le attività di cui LOTTO 2: i punti e)	(€ 1.260,00)

Per un importo complessivo di:	(€ 16.740,00)
Contributo previdenziale 5%	(€ 837,00)
TOTALE (oltre IVA di legge)	(€ 17.577,00)

Tali importi (oltre IVA e contributi previdenziali) si intendono comprensivi di rimborsi spese.

Il compenso verrà liquidato sulla base delle effettive prestazioni eseguite, entro 60 (sessanta) giorni dalla data di ricevimento della singola fattura.

ART. 5 – PENALI PER RITARDO

Qualora il Professionista non ottemperi alle prestazioni richieste secondo i tempi indicati all'Art.3, e la cui causa del ritardo non venga adeguatamente motivata, si applica per ogni giorno di ritardo una penale pari 1/100 dell'importo complessivo previsto all'Art. 4 corrispondente all'attività oggetto di ritardo.

Se i ritardi non giustificati, accumulati complessivamente nelle varie fasi superano complessivamente i 20 giorni, la Committenza si riserva di interrompere il rapporto contrattuale,

riconoscendo al Professionista un importo proporzionale all'attività effettivamente svolta detratta dalle penali previste.

ART. 6 – ERRORE PROGETTUALE – OBBLIGHI DEL PROFESSIONISTA – ASSICURAZIONE

Il Professionista si obbliga a porre rimedio a sue spese ad ogni errore nel progetto riconducibile alla mancata applicazione di leggi o regolamenti vigenti.

Il Professionista si obbliga a consegnare copia della polizza assicurativa di responsabilità civile professionale, per i danni provocati nell'esercizio dell'attività professionale di propria competenza, con un massimale di importo pari almeno al 10% dell'importo complessivo delle opere progettuali.

La polizza dovrà avere validità per tutta la durata dei lavori sino alla data di emissione del certificato di regolare esecuzione. Nel caso intervenissero modifiche alla durata contrattuale dei lavori, il progettista dovrà, conseguentemente, adeguare la durata della polizza.

La mancata presentazione della polizza comporta la sospensione di ogni pagamento dovuto dal Committente al Professionista in dipendenza dell'incarico di progettazione.

Il Professionista si obbliga a consegnare gli elaborati del progetto esecutivo e definitivo, che rimarranno in proprietà alla Committente che potrà quindi utilizzarli in maniera piena ed esclusiva a sua discrezione. Tali elaborati dovranno essere forniti secondo la seguente modalità:

-n. 1 copia dei file definitivi di ciascun elaborato dovrà essere consegnata su supporto informatico compatibile con i software in uso presso le strutture tecniche della Committente (file sorgente originale modificabile in forma non protetta – documenti in formato “docx”/“rtf”, disegni in formato “dwg” accompagnati dai relativi stili di stampa in formato “ctb”, elaborati contabili in formato aperto “xml”);

-n. 3 copie cartacee a colori piegate di ciascun elaborato. Gli elaborati saranno sottoscritti in originale, piegati in formato A4 e inseriti in appositi raccoglitori dotati di etichettatura esterna ed elenco del contenuto.

Eventuali copie di lavoro del progetto che verranno realizzate dal Professionista nel corso della progettazione saranno interamente a carico dello stesso.

Il Professionista dovrà recepire all'interno del progetto tutte le indicazioni e le prescrizioni rilasciate dagli Enti di Controllo preposti all'autorizzazione dell'opera e dell'attività da insediare presso la struttura ultimata.

Nello svolgimento delle attività progettuali il Professionista dovrà coordinarsi costantemente con il RUP o con un suo delegato secondo le specifiche modalità previste dal presente Disciplinare.

ART. 7 - VERIFICA PERIODICA DELL'AVANZAMENTO DELLA PROGETTAZIONE E DEI LAVORI

Il Professionista è tenuto ad effettuare i necessari incontri presso l'ufficio tecnico di SEA Ambiente spa alla presenza del RUP, per monitorare l'avanzamento del progetto.

Il RUP potrà disporre una frequenza più ravvicinata degli incontri o l'esecuzione di specifici incontri al fine di far fronte a particolari problematiche progettuali, tecniche o amministrative.

Il Professionista è tenuto a partecipare agli incontri indetti dalla Committente al fine di fornire le necessarie spiegazioni in merito al progetto elaborato.

Il Professionista è inoltre tenuto a partecipare agli incontri necessari per l'acquisizione dei pareri da parte di eventuali Enti di Controllo.

ART. 8 - COLLABORATORI

Il Professionista, nell'espletamento dell'incarico, potrà avvalersi della collaborazione di altri soggetti, della cui nomina dovrà dare preventiva comunicazione alla Committenza, ferma restando la propria responsabilità nei confronti della Committente.

La possibilità di avvalersi di collaboratori e coadiutori non potrà assolutamente comportare la richiesta di compensi ulteriori rispetto a quelli previsti dal presente disciplinare.

La Committente rimane estranea ai rapporti intercorrenti tra il Professionista e gli eventuali collaboratori, consulenti o tecnici specialistici delle cui prestazioni intenda o debba avvalersi, qualora il ricorso a tali collaboratori, consulenti o specialisti non sia vietato da norme di legge, di regolamento o contrattuali.

ART. 9 - ULTERIORI DISPOSIZIONI

Risoluzione del contratto

Il contratto potrà essere risolto, di diritto, per inadempimento, ai sensi dell'art. 1456 del Codice Civile, anche senza previa diffida, nel caso in cui il ritardo nello svolgimento delle prestazioni contenute nel presente disciplinare sia superiore a 20 giorni (vd art.7).

In tale ipotesi, la Committente si intenderà libera da ogni impegno verso la controparte inadempiente, senza che questa possa pretendere compensi ed indennità di sorta, con l'esclusione di quelli relativi alle prestazioni già assolte al momento della risoluzione del contratto che siano state approvate o comunque fatte salve dalla Committenza medesima.

È inoltre fatto salvo e impregiudicato il diritto al risarcimento dei danni diretti e indiretti a carico dell'Amministrazione committente in conseguenza dell'inadempimento.

La Committente si riserva altresì la facoltà di risolvere il presente contratto, ai sensi dell'art. 1454 del Codice Civile, mediante idoneo provvedimento, qualora il Professionista non abbia provveduto in esito a formale diffida o in ogni altro caso di grave ed ingiustificato inadempimento delle prestazioni nascenti dal presente disciplinare.

In tale ipotesi non sarà riconosciuto al Professionista nessun altro compenso o indennità di sorta con l'esclusione di quanto dovuto per le prestazioni già assolte al momento della risoluzione del contratto, fatta salva l'applicazione delle penali ed impregiudicato il diritto al risarcimento di eventuali ulteriori danni diretti e indiretti a carico della Committente in conseguenza dell'inadempimento.

Recesso dal contratto

La Committenza ha la facoltà di recedere dal presente contratto, senza possibilità di opposizione o reclamo da parte dell'Incaricato, in qualunque momento, qualora ritenga di non dare più seguito alle prestazioni che ne sono oggetto. In tali casi, al Professionista verrà corrisposto il compenso relativo alle prestazioni svolte, sempre che esse siano utili e correttamente eseguite.

Incompatibilità

I professionisti titolari delle prestazioni oggetto del presente Disciplinare non potranno partecipare né all'Appalto, né agli eventuali subappalti o cottimi relativi alle forniture / opere pubbliche oggetto del presente incarico.

All'appalto non potranno partecipare soggetti controllati, controllanti o collegati al Professionista ai sensi dell'art. 2359 del Codice Civile.

I divieti di cui al presente articolo sono inoltre estesi ai dipendenti dell'affidatario dell'incarico di progettazione, ai suoi collaboratori e ai loro dipendenti, nonché agli affidatari di attività di supporto alla progettazione e ai loro dipendenti.

L'Incaricato dichiara di non avere in corso situazioni che possano configurare ipotesi di conflitto di interesse con la Committenza e si impegna comunque a segnalare tempestivamente l'eventuale insorgere di cause di incompatibilità o di cessazione delle condizioni indicate ai precedenti commi, sia per sé medesimo sia per i suoi collaboratori.

Subappalto

In tutti gli affidamenti di cui al presente Disciplinare, il Professionista può avvalersi del subappalto, purché non riguardi integralmente l'attività affidata.

Rimane comunque ferma la responsabilità del progettista incaricato nei confronti della committenza.

Obbligo di correttezza

Richiamando l'Art. 4, il professionista è chiamato all'obbligo di correttezza rendicontando quanto effettivamente svolto e l'effettivo impegno profuso, commisurando l'importo professionale a consuntivo, nei limiti contrattuali.

ART. 10 – OBBLIGHI IN MATERIA DI TRATTAMENTO DEI DATI

In relazione al presente Capitolato è richiesto al Professionista di fornire dati ed informazioni, anche sotto forma documentale, che rientrano nell'ambito di applicazione del Regolamento Europeo Privacy UE/2016/679 (GDPR) e del D.Lgs. 196 del 30 Giugno 2003 (Codice in materia di protezione dei dati personali).

Titolare del trattamento dei dati è la società SEA AMBIENTE S.p.A.

In relazione alle finalità del trattamento dei dati forniti si precisa che essi vengono acquisiti ai fini della stipula e dell'esecuzione del contratto, ivi compresi gli adempimenti contabili ed il pagamento del corrispettivo contrattuale.

Il trattamento dei dati verrà effettuato in modo cartaceo ed elettronico e sarà garantita la sicurezza e la riservatezza. Relativamente ai suddetti dati, all'appaltatore, in qualità di interessato, vengono riconosciuti i diritti di cui al Regolamento Europeo Privacy UE/2016/679 (GDPR) e al D.Lgs. 196 del 30 Giugno 2003 (Codice in materia di protezione dei dati personali). Acquisita la suddetta informativa, con la presentazione dell'offerta e la sottoscrizione del contratto, l'aggiudicatario acconsente espressamente al trattamento dei dati personali secondo le modalità indicate precedentemente.

ART. 11 - OBBLIGHI DI TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI

Il Professionista si assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 – “Tracciabilità dei flussi finanziari” della L. 136/2010.

Il Professionista si impegna a dare immediata comunicazione a SEA AMBIENTE S.p.A. ed alla Prefettura-Ufficio Territoriale del Governo della Provincia di Lucca della notizia dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

Il Professionista si impegna a comunicare gli estremi del conto corrente bancario/postale dedicato anche in via non esclusiva per garantire la tracciabilità dei flussi finanziari.

Al Professionista è noto ed accetta e comunica con la presentazione dell'offerta, senza alcuna riserva, che il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni relative al presente appalto costituisce, ai sensi dell'art. 3, c. 9 bis, della L. 136/2010, causa di risoluzione della convenzione.

Il Professionista comunica inoltre che in caso di subappalto, l'appaltatore è obbligato a tracciare i suoi subappaltatori ai sensi dell'art. 3, c. 9, della citata L. 136/2010.

ART. 12 - ADEMPIMENTI IN MATERIA DI D.LGS N. 231/2001

SEA AMBIENTE S.P.A. ha adottato il proprio Modello di Organizzazione e Gestione ai sensi del D. Lgs. n. 231/2001 ed ha nominato il proprio Organismo di Vigilanza, ai sensi dell'art 6, comma 1, lettera b) del Decreto.

La Società ha implementato, inoltre, un Sistema di gestione qualità, ambiente, sicurezza e prevenzione della corruzione, adottando una Politica aziendale integrata.

Il Professionista dichiara di essere a conoscenza della normativa prevista dal D. Lgs. n. 231/01 relativa alla responsabilità amministrativa degli Enti e di aver preso atto dei principi contenuti nel Modello 231, nel Codice Etico, nel Codice Sanzionatorio e nella Politica qualità, ambiente, sicurezza e prevenzione della corruzione adottati da SEA AMBIENTE S.p.A. (reperibili sul sito internet della Società <https://www.seaambiente-spa.it>);

Il fornitore nell'ambito del rapporto contrattuale con la Società SEA AMBIENTE S.p.A. si impegna a non porre in essere, anche tramite propri dipendenti, collaboratori, consulenti, nonché propri soci e amministratori, condotte in violazione dei principi e delle prescrizioni contenute nel Modello, nel Codice Etico e nella Politica integrata adottati da SEA AMBIENTE S.p.A. che dichiara di ben conoscere.

Si ricorda che per violazioni sopra descritte SEA AMBIENTE S.p.A. potrà:

- Fare una diffida scritta;
- Applicare una penale;
- Sospendere temporaneamente l'attività;
- Allontanare i soggetti trasgressori;
- Dichiarare risolto il rapporto contrattuale con il terzo.

In particolare, nel caso di inadempimento, anche parziale, degli obblighi sopra enunciati SEA AMBIENTE S.p.A. potrà applicare le sanzioni disciplinari sopra descritte, contenute nel Codice Sanzionatorio della Società.

Il Professionista si impegna ad ottemperare a richieste di informazioni o di esibizione di documenti da parte della Società e dell'ODV istituito ai sensi del D.Lgs 231/01.

ART. 13 – CONTROVERSIE

Tutte le controversie tra il Committente e il Professionista incaricato, così durante l'esecuzione come al termine delle prestazioni, sia la loro natura tecnica, amministrativa o giuridica, è competente il Foro di Lucca con espressa rinuncia di qualsiasi altro.

ALLEGATO 1 – VERBALE ASL DEL 07/12/2023

ALLEGATO 2 – DOCUMENTAZIONE AGLI ATTI DELL'IMMOBILE DI PROPRIETA' TOSCANA ENERGIA

ALLEGATO 3 – DOCUMENTAZIONE AGLI ATTI DELL'IMMOBILE DI SEA AMBIENTE